



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFF. LEGISLATIVO

- 9 GEN. 2012

Prot. N. 52

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3

Roma, add 9 gennaio 2012

Risposta a nota del
 N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
4820/2011, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
 questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA RECANTE CRITERI
 GENERALI PER LA DISCIPLINA
 DEL DOTTORATO DI RICERCA**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
 205.

Resto in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA
 RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
 (.....)

Segretario Generale
V. To. Carrella

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04820/2011

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

"Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca".

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 7 novembre 2011 trasmessa con nota prot. n. A00/UFF LEG/4161 in pari data, pervenuta in Segreteria il 14 novembre 2011, con la quale il predetto Ministero (ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e Considerato:

I - Riferisce l'Amministrazione che l'intervento normativo è inteso all'attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, nella parte in cui modifica le disposizioni vigenti in

47

materia di dottorato di ricerca.

La relazione espone che la nuova disciplina introduce, analogamente a quanto previsto dalla stessa legge per i corsi di laurea e di laurea magistrale, norme generali per l'accreditamento effettuato dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR e la valutazione esterna dei corsi di dottorato, che è rimessa all'ANVUR quale organismo terzo di valutazione del sistema; estende la platea dei soggetti che possono essere abilitati all'istituzione dei corsi di dottorato, in presenza di determinati requisiti e di idonee strutture; stabilisce il nuovo quadro normativo di riferimento per la disciplina dei corsi da parte dei soggetti accreditati.

II - Osserva in primo luogo la Sezione che non risultano trasmesse la relazione preliminare di analisi di impatto regolamentare (AIR) e la relazione tecnico normativa (ATN), necessarie per un compiuto esame dell'intervenuto regolatorio, e di cui si chiede l'invio.

Con l'occasione, va rilevato, sul piano sistematico, che la norma primaria (art. 4 legge citata) attribuisce in materia ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di accreditamento e delle condizioni di revoca nonché delle modalità di indicizzazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, su proposta dell'ANVUR; demanda altresì al medesimo decreto la definizione dei criteri e parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni.

Ulteriori profili sono rimessi ai decreti rettorali.

Orbene, sembra al Collegio che le previsioni contenute nello schema di regolamento (cfr., in particolare articolo 2), anziché limitarsi a definire criteri

generali e parametri per l'esercizio della potestà regolamentare da parte dei soggetti accreditati, estendano l'area di intervento alla introduzione di analitiche prescrizioni, riservate, in parte qua, quanto meno all'autonomia universitaria.

Analoghe perplessità suscita la previsione concernente l'introduzione delle "scuole" di dottorato (art. 7), di cui non è traccia nella norma primaria (su tale punto, basti rinviare alle considerazioni già espresse dalla Sezione nei precedenti pareri resi nelle Adunanze del 25 febbraio e 12 maggio 2008).

Ulteriori chiarimenti si rendono opportuni circa le modalità di contributo annuale al finanziamento dei dottorati attivati dalle Università (art. 11, seconda parte).


La Sezione suggerisce pertanto, sin da ora, una rimediazione del testo del provvedimento alla stregua delle prime indicazioni esposte, al fine di conseguire una maggiore coerenza del proposto intervento con la normativa primaria.

P.Q.M.

La Sezione dispone gli incumbenti di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Bruno Mollica



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Paola Rossi

